

**SESSIONE DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI ODONTOIATRA PER L'ANNO 1985**

Ordinanza Ministeriale 27 settembre 1985
(G.U. 8 ottobre 1985 n.237)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n.135, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina e chirurgia;
Veduta la legge 24 luglio 1985, n. 409, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985, con la quale è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra, che reca altresì norme relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;
Veduto l'art. 23 delle disposizioni transitorie della stessa 24 luglio 1985, n. 409;
Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957. e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

ORDINA:

Art. 1.

In sede di prima applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono indetti per il mese di novembre gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

A tali esami potranno presentarsi i laureati in odontoiatria e protesi dentaria che abbiano conseguito il titolo accademico entro il 16 novembre 1985.

Art 2.

Sono sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato per odontoiatra debbono presentare la domanda di ammissione non oltre il 31 ottobre 1985 alla segreteria dell'università e istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami.

La domanda, con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;
- b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art.4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera a) (diploma di laurea) coloro che chiedono di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame di Stato per odontoiatra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami di cui all'art.1 cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza dei termini della presentazione delle domande e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati correlandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea. Entro dieci giorni dalla data del 16 novembre di cui all'art. 1 coloro che abbiano conseguito la laurea presso sede diversa da quella degli esami dovranno presentare il relativo certificato di laurea..

Art. 5.

I candidati italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere l'esame esclusivamente presso la sede di Milano.

Art. 6.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi degli esami di Stato per odontoiatra debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 7.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatria ogni commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta dal presidente e da cinque membri ed è suddivisa in due sottocommissioni.

Il presidente viene prescelto fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo ed a riposo di discipline cliniche odontostomatologiche.

I membri sono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale e composte da persone appartenenti alle categorie seguenti:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo ed a riposo ed associati;
- b) liberi docenti.

Una di tali terne dovrà comprendere professori di clinica odontostomatologica appartenenti alla categoria di cui alla lettera a). Un'altra dovrà comprendere professori di chirurgia speciale odontostomatologica della stessa categoria di cui alla lettera a).

Art. 8.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

- a) una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva speciale con epidemiologia);
- b) una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria conservatrice, paradontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).

La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica è a scelta del candidato.

La durata delle prove è di almeno 45 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

- 1) le prove si devono svolgere nella clinica odontoiatrica o odontostomatologica dell'università sede di esame;
- 2) nella prova di clinica odontostomatologica e discipline affini il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione e deve esporre quelle ricerche di laboratorio ed esami sussidiari che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;
- 3) nella prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato nel punto 2).

Art. 9.

Per quanto concerne le operazioni di esami e le relative modalità di svolgimento, e comunque per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni del vigente regolamento per gli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1997, e successive modificazioni.

Art. 10

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatria hanno inizio in tutte le sedi il giorno 25 novembre 1985 e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'università e istituto superiore sede dei suddetti esami

Con successiva ordinanza ministeriale saranno indette le sessioni di esami di Stato per l'anno 1986.

Roma, 27 settembre 1985

Il Ministro: Falcucci

T

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA.

Ancona
Bari
Bologna
Cagliari
Catania
Genova
L'Aquila
Messina
Milano
Modena
Napoli
Palermo
Pavia
Roma La Sapienza
Sassari
Siena
Torino